



# COMUNE DI STROZZA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10212

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COPIA

Numero 22 Del 25-09-20  
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta pubblica.

**Oggetto:** ADESIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICA " VAL CAVALLINA SERVIZI SRL" CON SEDE IN TRESORE BALNEARIO (BG) MEDIANTE ACQUISIZIONE QUOTE SOCIALI, APPROVAZIONE STATUTO ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI I=

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

CORNALI RICCARDO	P	ASIATICO LUCA	P
GUALANDRIS BRUNO	P	CATTANI CAMILLA	P
CAPELLI CLAUDIO	P	CAPELLI MAURO	P
CAPELLI VALENTINA	P	INVERNICI ANGELO	P
INVERNICI FAUSTO	P	NAVA OMAR	A
ROTA MAURO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Sig. CARRARA Dr. VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORNALI RICCARDO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## **PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:**

### **REGOLARITA' TECNICA:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147- bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime **PARERE: Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto

Strozza, 18-09-2020

il responsabile del servizio  
(F.to Danilo Arch. Salvoni)

### **REGOLARITA' CONTABILE:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime **PARERE: Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto

Strozza, 18-09-2020

il responsabile del servizio  
(F.to Nicole Zanchi Dr.ssa)

-

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO che:**

- la competenza gestionale in merito ai rifiuti urbani, ai sensi della vigente - normativa è dei Comuni territorialmente competenti in quanto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Codice in materia ambientale", all'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 attribuisce la gestione dei rifiuti urbani alla competenza dei Comuni: "Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ...";
  - nelle more della costituzione delle Autorità d'Ambito, viene confermata la privativa comunale sui rifiuti urbani e sui rifiuti assimilati avviati allo smaltimento prevista, in precedenza, dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997;
  - a regime il D.Lgs. n. 152/2006 trasferisce all'ATO, qualora regolarmente costituito, l'esercizio delle competenze comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006);
  - all'ente locale il legislatore riserva il ruolo di concorrere "nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" (art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006) e di cooperare con gli altri "enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale" (art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006);
  - l'ATO, struttura dotata di personalità giuridica e partecipata dagli enti locali, subentrerà (in futuro) al Comune nella gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi quelli di cui all'art. 184, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, ma attualmente spetta ancora all'ente locale farsi carico della gestione dei rifiuti urbani;
  - la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 di adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali avendo predisposto un piano regionale dei rifiuti adeguato rispetto agli obiettivi strategici previsti
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-09-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI STROZZA



dalla normativa vigente, così che in forza di tale scelta non trovano applicazione in Lombardia gli artt. 200 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;

- l'art. 182, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che "È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

VISTA la L.r. n. 26/2003 ed in particolare:

- art. 15, comma 2, che prevede che "I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali."; - art. 20, comma 3 che stabilisce che: "Di norma, il gestore del servizio destina i rifiuti urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza. Tali rifiuti possono essere conferiti in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora se ne dimostri, in sede di affidamento del servizio, la convenienza in termini di efficacia, efficienza o economicità. (...omissis...)"; - la Sezione della Corte dei Conti Lombardia con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012 ritiene che "la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)";

TENUTO CONTO che:

l'Amministrazione comunale di Strozza è titolare dei servizi - pubblici ambientali (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, pulizia delle strade ed altri servizi di igiene ambientale, ivi compresi i rifiuti abbandonati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- attualmente la gestione dei servizi di igiene ambientale è affidata in convenzione "Valle Imagna Pulita" con capo convenzione il Comune di Berbenno e che tale convenzione andrà a scadere in data 30.09.2020

CONSIDERATO che in previsione della scadenza ed a seguito di un'analisi e confronto approfonditi di tipo economico, organizzativo e qualitativo delle modalità di gestione del servizio, relativi costi, qualità dei servizi offerti, è stata indicata la volontà, espressa infine nell'atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 34 del 18/09/2020 di procedere con le modalità di affidamento in house a società partecipate dal Comune secondo le disposizioni vigenti;

PRECISATO che le Società di capitali a totale partecipazione pubblica:

- costituiscono una risposta in termini di economie di scala e di ottimizzazione territoriale dei servizi gestiti in coerenza alla legislazione che è improntata a criteri che favoriscano l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-09-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI STROZZA



- offrono adeguate garanzie sotto il profilo economico-strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con gli altri soggetti pubblici che ad esse partecipano;
- risultano un modello di gestione maggiormente adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo in quanto l'amministrazione comunale ha la facoltà di modificare la modalità di raccolta dei rifiuti in base al suo programma di incremento delle percentuali di raccolta differenziata;
- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra Amministrazione e Società è demandata ad apposito disciplinare di servizio, nell'ambito del quale sono precisati, oltre ai costi del servizio richiesto, i costi di eventuali ulteriori o diversi servizi che l'amministrazione volesse attivare, gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio;

DATO ATTO che:

la disciplina in materia di gestione ed affidamento di servizi - pubblici locali a rilevanza economica, ed in particolare in materia di affidamento in house e partecipazioni societarie, ha subito negli anni una serie di altalenanti e confuse vicende normative che, dopo l'abrogazione dell'art. 23 bis del DL 112/2008 per effetto del Referendum del Giugno 2011, ha visto la reintroduzione della disposizione di cui all'articolo 4 del DL 138/2011 e la successiva pronuncia di incostituzionalità di tale disposizione da parte della Consulta (Sentenza 199/2012) in quanto contenente contenuti largamente analoghi a quelli dell'articolo 23-bis abrogato dal referendum; - a seguito del vuoto normativo nella legislazione nazionale determinato da tale pronuncia è seguita la redazione, in virtù della cd. Legge Delega Madia n. 124/2015, di un Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali di interesse generale di recepimento delle Direttive Europee n. 23 e 24 del 2014, anch'esso tuttavia bocciato per dichiarata incostituzionalità dalla Consulta (Sentenza n. 251/2016) e che, ad oggi, non ha ancora visto la luce non essendo ancora state recepite le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 83/2017;

CONSIDERATO che la disciplina di riferimento in materia di partecipazioni e affidamenti in house, oltre a quella contenuta nelle Direttive Comunitarie, è oggi contenuta negli articoli 5 e 192 del Dlgs. 50/2016 e s. m. i. e negli artt. 4, 5 e 16 del Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. (cd. Testo Unico Partecipate) ed invero:

- art. 4 che prevede: *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) (.....) omissis; c) (...) omissis; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) (...) omissis; 3. (...) Omissis; 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-09-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI STROZZA



- art. 5 che indica gli oneri di motivazione in ordine all'acquisto di azioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 sopra richiamate, e di sottolineare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nel rispetto dei principi di efficienza, di

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e della disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese prevedendo altresì l'invio del relativo atto deliberativo alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287);

- art. 16 che prevede: *“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*;

- articolo 5 del Dlsg. 50/2016 e s. m. e i. che sottrae alla normativa - del Codice dei Contratti Pubblici una concessione od un appalto pubblico quando: *“sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”, specificando che*



*“Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello*

*esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (...omissis...) ed aggiungendo al comma 4 che: “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;*

VISTA la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalla forma di affidamento prescelta a favore della Val Cavallina Servizi s.r.l. di Trescore Balneario – che è stata redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 in coerenza agli schemi predisposti dall'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali;

CONSIDERATO che la stessa assolve agli adempimenti di verifica previsti dalla legge secondo le disposizioni sopra richiamate ed agli oneri motivazionali richiesti dall'art. 5 del Dlgs. 175 citato indicando in modo analitico le ragioni della scelta e legittimità dell'affidamento in house alla Società Val Cavallina Servizi s.r.l. di Trescore Balneario, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio ed ottimale impiego delle risorse pubbliche, la convenienza economica rispetto alle medie rilevate sul territorio (costo medio pro capite), risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, tutela ambientale e sensibilizzazione all'utenza;

RITENUTO di richiamare e rinviare a tutti i contenuti della medesima relazione che difatti viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dando atto che la stessa è inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis del D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014 e pubblicata sul sito dall'amministrazione ed all'Albo Pretorio;

RITENUTA la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società funzionale alle finalità dell'ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di  
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-09-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI STROZZA



competenza dell'ente e più precisamente tra le attività previste dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del Dlgs. 175/2016 e s.m.i;

VISTI e RICHIAMATI:

- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario in vigore e quello in approvazione per l'esercizio del controllo analogo approvati dalla Società;
- la comunicazione sul fatturato societario
- la visura camerale aggiornata della Società Val Cavallina Servizi s.r.l. di Trescore Balneario (BG) pervenuti al prot. comunale n. 4634 del 17/09/2020;

DATO ATTO che sussistono tutti i requisiti di legge sopra richiamati per l'affidamento "in house providing" alla Società Val Cavallina Servizi s.r.l. di Trescore Balneario (BG) in quanto:

- lo Statuto della Val Cavallina Servizi s.r.l., adeguato ai principi e disposizioni di cui alle leggi sopra richiamate, rispetta innanzitutto i requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del Dlgs. 50/2016 in relazione alla nuova ipotesi introdotta, in coerenza con i principi comunitari, del cd. controllo analogo congiunto. In particolare nello Statuto i poteri di voto e rappresentanza garantiti ad ogni amministrazione aggiudicatrice (gli organi decisionali, nonché il Comitato di controllo sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici); il perseguimento da parte della Val Cavallina Servizi di interessi non contrari a quelli delle amministrazioni che vi partecipano; la previsione di apposite modalità ed applicazione effettiva per l'esercizio di tale controllo (in fase preventiva, contestuale e successiva) determinate in maniera analitica dall'articolo 20 dello Statuto, acclarato al prot. gen. n. 4633 del 17/09/2020;

- la Società Val Cavallina Servizi s.r.l. ha quale oggetto sociale, - fra l'altro, la raccolta, differenziata e non di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e trasporto dei rifiuti solidi urbani, servizi in materia di igiene urbana, organizzazione di servizi di pubblica utilità, assistenza alla riscossione, liquidazione e gestione delle entrate strettamente connesse alle attività suddette e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci.

Realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Le disposizioni statutarie (in particolare art. 2 "Oggetto") soddisfano inoltre le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. in quanto, in particolare nell'art. 2 recante "Oggetto", viene garantito il limite dell'oltre l'80% dello svolgimento delle attività e dunque del fatturato della Società, nello svolgimento dei compiti affidati alla società da enti pubblici;

- l'art. 6 dello Statuto recante "Capitale", che ad oggi è detenuto al 100% da enti locali, conferma la previsione della detenzione interamente pubblica, con eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né esercizio di un'influenza dominante sulla Società.

VERIFICATO che risultano inoltre presenti le condizioni previste dal Dlgs. 175/2016, articoli 4 e 16 in materia di partecipazioni societarie e legittimità nell'acquisizione delle stesse per la Val Cavallina Servizi s.r.l. in quanto:

a) i servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente e riguardano servizi di interesse generale;



- b) il numero dei dipendenti (82 alla data odierna) è di gran lunga superiore al numero degli amministratori (n. 1 Amministratore unico);
- c) nessun'altra Società partecipata dal Comune di Strozza possiede i requisiti per l'affidamento in house dei servizi o attività analoghe a quelle che si intendono affidare mediante l'istituto dell'in house providing alla Val Cavallina Servizi s.r.l.;
- d) la Val Cavallina Servizi s.r.l., operando con n. 34 enti/comuni soci come da visura di cui n. 31 soci affidatari di servizi che corrispondono a n. 101.127 abitanti serviti (dato degli abitanti aggiornato al 31/12/19) di cui n. 2 soci non affidanti che hanno manifestato la volontà di cedere la propria quota e di cui n. 1 socio non affidante, rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale;
- e) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il numero degli amministratori e il relativo compenso.

VALUTATO inoltre che la Società Val Cavallina Servizi s.r.l. di Trescore Balneario (BG), oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, come sopra visto e documentato:

ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento;

RITENUTO che la corretta gestione dei servizi di igiene ambientale rende comunque necessario prevedere nuovi investimenti per l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e la realizzazione di impianti innovativi finalizzati alla differenziazione spinta dei rifiuti riducendo le quantità destinante alla termovalorizzazione a favore del recupero delle materie prime seconde;

VISTO lo Statuto della Società, acclarato al prot. gen. n.4633 del 17/09/2020, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e preso atto che:

con nota acclarata al prot. gen. n. 4374 in data 08/09/2020 il Consorzio - Servizi Val Cavallina di Trescore Balneario ha comunicato che il Socio Consorzio Servizi della Val Cavallina con delibera del CDA n. 23 del 16/07/2020 e delibera dell'Assemblea n. 7 del 21/07/2020 ha approvato la cessione di parte della quota di Sua proprietà pari a euro 520,00 (cinquecentoventi,00) del Capitale Sociale della Val Cavallina Servizi Srl (0,43%) al Comune di Strozza al prezzo pari ad euro 520,00; - è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'acquisto della quota corrispondente allo 0,43% del capitale sociale e del valore nominale pari a euro 520,00;

CONSIDERATO che l'acquisto della partecipazione nella società erogatrice del servizio in regime di autoproduzione in house, prescindendo gli strumenti di controllo analogo previsti nel vigente statuto societario dalla misura della partecipazione stessa, può avvenire per un numero di quote pari a quelle proposte in vendita da parte del socio Consorzio Servizi della Val Cavallina; l'acquisizione delle partecipazioni, ad integrare il presupposto per l'affidamento diretto in regime di in house providing per le motivazioni già esposte, avviene al valore nominale delle stesse e per un periodo di tempo strettamente connesso alla durata dell'affidamento, ivi compresi eventuali futuri rinnovi del contratto di servizio che saranno oggetto di valutazione degli organi comunali competenti alla scadenza del presente affidamento; pertanto, la cessione al valore nominale avviene con contestuale pattuizione ed impegno irrevocabile a perfezionare negozio di nuovo reciproco trasferimento (opzione di riacquisto a prezzo fisso da parte del socio alienante - c.d. "opzione call"- ) al termine del rapporto di servizio, in modo tale da neutralizzare ogni effetto economico dovuto alla eventuale

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-09-2020 - Pag. 8 - COMUNE DI STROZZA



fluttuazione del valore patrimoniale della partecipazione, fermo restando che, trattandosi di compagine societaria in house, la partecipazione non assume valore commerciale intrinseco, nonchè in modo tale da garantire sin d'ora il rispetto del divieto di detenzione di partecipazioni in società in house che non erogano prestazioni a favore dell'ente socio

PRESA VISIONE dell'allegato "Contratto di servizio con allegate prescrizioni tecniche", acclarato al prot. n. 4638 del 17/09/2020, predisposto per regolamentare l'affidamento in house providing del servizio di che trattasi per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2025, indicando:

- i diversi aspetti tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e gli standard qualitativi dello stesso;
- le ulteriori attività e servizi offerti dalla Società in particolare con il supporto di nuovi software, supporti on line e innovativi sistemi informativi, sia in termini di ulteriore e più capillare controllo del servizio da parte del Comune, sia in termini di generale controllo delle percentuali di raccolta sul territorio, sia in termini di segnalazione disfunzioni anche da parte del cittadino;
- assenza di alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate con la conseguenza di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1- bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;

DATO ATTO che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 175/2016 ed in assenza di specifiche modalità di espletamento della consultazione pubblica definite dal Comune, la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 18/09/2020 è stata pubblicata, come previsto dalla normativa, sul sito internet del Comune di Strozza – sezione amministrazione trasparente;

VISTO il Dlgs. 267/2000 e s. m e i. e le competenze attribuite dal combinato disposto di cui agli articoli 42, 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del direttore generale di ValCavallina Servizi per illustrare le caratteristiche della Società e del servizio che si intende porre in essere. Illustra in particolare i risultati finanziari in costante avanzo di bilancio e del progressivo aumento del valore del capitale netto per cui il valore nominale di 520,00 euro con cui si procede all'acquisizione delle quote oggi avrebbe un controvalore di mercato di ben 30.000,00 euro circa.

Il consigliere Invernici Angelo chiede alcune delucidazioni ulteriori in merito.

Dopo ulteriore breve discussione si procede alla votazione della proposta;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-09-2020 - Pag. 9 - COMUNE DI STROZZA

2. di approvare l'allegato Statuto della Società "Val Cavallina Servizi s.r.l." con sede in Trescore Balneario, Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n.303334 R.E.A., codice fiscale 02544690163;
3. di approvare la partecipazione dell'amministrazione comunale alla Val Cavallina Servizi s.r.l. per una quota pari allo 0,43% del capitale sociale al valore complessivo di euro 520,00;
4. di approvare la relazione, che allegata all'originale del presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, illustra le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale per l'affidamento "in house providing" dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, dando atto che la stessa viene resa trasparente tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed inviata all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali;
5. di approvare lo schema di "Contratto di servizio con allegate prescrizioni tecniche", acclarato al prot. n. 4638 del 17/09/2020, predisposto per regolamentare l'affidamento in house providing del servizio di che trattasi per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2025 e per normare conseguentemente i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all'esecuzione del servizio ed agli standard qualitativi dello stesso, il tutto come da allegato al presente atto, le cui disposizioni si intendono richiamate a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di affidare, sulla base della relazione di cui sopra, alla Val Cavallina Servizi s.r.l., di Trescore Balneario (BG), successivamente all'iscrizione del Comune nel libro soci, per una durata di anni cinque e 3 mesi, secondo la modalità in house providing i servizi di igiene ambientale e connessi come indicati nel "Contratto di servizio con allegate prescrizioni tecniche";
7. di dare atto che non è previsto alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate e che non è necessario prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;
8. di dare mandato al Sindaco, nonché ai responsabili di servizio competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, per l'adozione degli eventuali ulteriori atti e dei provvedimenti attuativi conseguenti alla presente deliberazione, quali l'assunzione degli accertamenti e degli impegni di spesa relativi, la sottoscrizione per accettazione delle condizioni contenute nel "Contratto di servizio con allegate prescrizioni tecniche", con Val Cavallina Servizi s.r.l., nel rispetto dei principi in materia, per la durata indicata in oggetto e nelle premesse;



9. di trasmettere la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. alla Corte dei Conti, Sezione Lombardia Controllo, ai fini conoscitivi ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Infine il Consiglio Comunale, per esigenze operative, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to RICCARDO CORNALI

Il Segretario  
F.to VITTORIO CARRARA Dr.

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14-10-2020

Li 29-09-2020

Il Segretario Comunale  
F.to CARRARA Dr. VITTORIO

Pubblicata sull'albo on-line al N° 322  
Il Funzionario incaricato

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-10-2020..... :

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 09-10-2020

Il Segretario Comunale  
F.to CARRARA Dr. VITTORIO

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Strozza, li 29-09-20

Il Segretario Comunale  
CARRARA Dr. VITTORIO

